COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.3.2010
COM(2010)122 definitivo

2010/0068 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare in sede di Comitato misto SEE

in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (ISA)

RELAZIONE

1. Il protocollo 31 dell'accordo SEE prevede disposizioni specifiche in materia di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati EFTA-SEE al di fuori delle quattro libertà.

2. Il progetto di decisione del Comitato misto SEE, allegato alla proposta di decisione del Consiglio, intende modificare il protocollo 31 estendendo la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)[1], con effetto dal 1° gennaio 2010. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee ("il comitato ISA"), che assiste la Commissione europea nell'attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.

3. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

4. Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

[1] GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

2010/0068 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare in sede di Comitato misto SEE

in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo[2], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 31 dell'accordo SEE prevede disposizioni specifiche in materia di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati EFTA-SEE al di fuori delle quattro libertà.

(2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)[3], con effetto dal 1° gennaio 2010. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee ("il comitato ISA"), che assiste la Commissione europea nell'attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.

(3) È pertanto necessario modificare il protocollo 31,

2 GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
3 GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

DECIDE:

Articolo unico

Nell'allegato della presente decisione è stabilita la posizione che il Comitato misto SEE deve adottare in merito ad un progetto di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N.

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/... del ….[4].

(2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)[5].

(3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º gennaio 2010,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 31 dell'accordo è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

[4] GU L … del …, pag. …
[5] GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo[*].

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il .

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente

I segretari
del Comitato misto SEE

[*] [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

ALLEGATO

della decisione n. […] del Comitato misto SEE

L'articolo 17 (Trasmissione telematica di dati) del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, i termini “paragrafo 5, lettera a)” e “paragrafo 5, lettera b)” sono sostituiti da “paragrafo 6, lettera a)” e “paragrafo 6, lettera b)”.

b) Dopo il paragrafo 1 è inserito il comma seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività dei programmi dell'Unione di cui al paragrafo 6, lettera c), nella misura in cui tali progetti e attività sostengono altre forme di cooperazione tra le Parti contraenti."

c) Al paragrafo 2, i termini “paragrafo 5” sono sostituiti da “paragrafo 6”.

d) Al paragrafo 3, i termini “paragrafo 5, lettera a)” sono sostituiti da “paragrafo 6, lettera a)”.

e) Al paragrafo 4, i termini “paragrafo 5, lettera b)” sono sostituiti da “paragrafo 6, lettera b)”.

f) Il paragrafo 5 diventa paragrafo 6.

g) Dopo il paragrafo 4 è inserito il paragrafo seguente:

“5. Dall'avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 6, lettera c), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, che assiste la Commissione europea nell'attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.”

h) Alla fine del paragrafo 6 è aggiunto il testo seguente:

“c) riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1° gennaio 2010:

- **32009 D 0922**: Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).”